



COMUNE DI CARCERI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

sede in Via Roma n. 22 – CARCERI -Tel 0429/619835 – fax 0429/619787

PARERE N. 65 del 29/11/2021 - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2020 INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE

Il sottoscritto Bertolazzi rag. Enzo, quale revisore dei conti del Comune di Carceri nominato in data 30/10/2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 22, ed è stato successivamente prorogato per ulteriori 45 giorni con determina del 25/10/2021 n. 27, ha ricevuto dall'Amministrazione Comunale del Comune di Carceri, in data 27/11/2021, una richiesta di parere sulla proposta di delibera di consiglio n. 23 del 19/11/2021 con il seguente oggetto:

OGGETTO: - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE

CONSIDERATO CHE

- Per quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune di Carceri, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- A norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione comunale procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;
- Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/09/2019 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare”;
- Il suddetto piano è stato attuato e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;
- Al 31.12.2020 il Comune di Carceri possedeva le partecipazioni in società come predisposto in allegato alla presente proposta di delibera, la cui natura e dimensione è oggetto di specifico dettaglio nel piano di revisione periodica redatto sulla base delle schede approvate sul modello delle Linee Guida predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze, condivise con la Corte dei Conti nonché la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. e allegato alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale:
- nello specifico codesto ente ho previsto il seguente piano di razionalizzazione:

Unica società partecipata direttamente:

ACQUEVENETE Spa - con sede a Monselice in via C. Colombo n. 29/A - Codice Fiscale 00064780281;

- oggetto sociale: la gestione dei servizi idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione);

- tipologia di partecipazione: partecipazione diretta, società quotata;

- azioni: pari al 0,50 % del capitale sociale pari a n. 1.280.683 azioni possedute dal Comune, al loro valore nominale, pari al costo di acquisizione;

- amministratori: n.03 amministratori e n.03 sindaci nominati dall'assemblea dei soci ;
Dipendenti numero medio: 307 Dirigenti n. 6, quadri e impiegati n. 144, operai n. 157

attività di razionalizzazione: mantenimento della partecipazione della società in quanto svolgeva attività indicate all'articolo 4, comma 2 del T.U.S.P. (comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo) e precisamente produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi; si trattava di Società per la gestione del servizio idrico integrato; risultava essere l'unica società partecipata dell'Ente per tale servizio; si trattava di un servizio pubblico la cui gestione salvaguarda il principio generale per la produzione di beni e servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;

situazione societaria: la società risultava essere in utile per l'ultimo quinquennio;

situazione patrimoniale: la situazione patrimoniale risultava essere in equilibrio;

oneri a carico del bilancio: nessun onere era posto a carico del Bilancio Comunale;

La partecipazione pertanto poteva essere mantenuta in quanto, come sopra specificato, presentava tutti i requisiti per il mantenimento;

La situazione finanziaria al termine dell'esercizio 2020 risultava in equilibrio finanziario-economico.

Partecipazioni indirette:

Le partecipazioni indirette dell'Ente per tramite di **ACQUEVENETE Spa**, come risultante dai dati e dall'analisi comunicati al Comune dalla stessa, erano le seguenti:

1. **VIVERACQUA SCARL** (partecipata dall'Ente per lo 11,84%) – con la presente proposta si propone che venga dismessa Viveracqua trattandosi di una Società che non rispetta i criteri previsti dal T.U. n.175/2016 Società Partecipate in quanto non ha il numero di dipendenti richiesti dalla norma e svolge gli stessi compiti e funzioni della Società mandataria Acque Venete

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Tutto ciò osservato;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2020.

Ed invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Letto, approvato e sottoscritto.

Carceri, Lì 29/11/2021

IL REVISORE UNICO

rag. Enzo Bertolazzi



